Comune di Venasca	
PROT. N. 1800 Provincia di	
N. 5/2014 del registro delle ordinanze	Data 03/05/2014

## Ordinanza di cancellazione d'ufficio dall'A.I.R.E. per irreperibilità presunta

## IL SINDACO

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli Italiani all'Estero»;

Visto il D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323, recante: «Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470»;

Visto il Mod. Cons. Ol del Consolato Generale d'Italia a Parigi datata 02/04/2014 Prot. n. 0011245 con il quale 11 Consolato ha comunicato che

....il nominativo è stato cancellato per irreperibilità;

coscrizione consolare né in un comune italiano;

Ritenuto che, nel caso si è in presenza d'elementi che ne comportano la cancellazione in relazione al disposto dell'art. 4, comma 1, lettera d della legge n. 470/1988;

Visto che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 12 in data 25 giugno 1990, al § 3 fra l'altro, testualmente dispone:

.... omissis ....

«La cancellazione per irreperibilità presunta deve essere effettuata soltanto d'ufficio, quando non siano conosciuti la residenza e l'indirizzo dell'iscritto all'A.I.R.E., e siano trascorsi cento anni dalla sua nascita oppure non sia stato possibile individuarlo né in una Circoscrizione Consolare né in un Comune italiano in due censimenti successivi: essa non comporta segnalazione al Prefetto.

La DECORRENZA della cancellazione dall'A.I.R.E. è stabilita dalle seguenti regole:

.... omissis ...

d) la cancellazione per irreperibilità presunta decorre, secondo il caso, dalla data del secondo censimento senza rilevazione o dal centesimo anniversario della nascita;»

.... omissis ....

## ORDINA

che VINCENTI SABRINA SILVIA
nato/a a ORSAY ( FRANCIA) il 23/05/1978 atto di nascita
Anno 1988 , P. II° , S. B. , N. 2
per i motivi indicati in premessa
VENGA CANCELLATO/A
dall'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), per irreperibilità presunta, con decorrenza dal02/04/2014
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di questa provincia entro 30 giorni dalla notifica.
Quando il ricorso è inviato a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Si richiama la cortese attenzione della S.V. SULL'OBBLIGO di fornire direttamente a questo ufficio op-
pure a mezzo dell'Autorità consolare, i seguenti aggiornamenti di notizie anagrafiche:
<ul> <li>a) trasferimento di residenza;</li> <li>b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;</li> <li>c) cambiamento di abitazione;</li> <li>d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia;</li> <li>e) cambiamento della qualifica professionale;</li> <li>f) cambiamento del titolo di studio;</li> </ul>
previsto dall'art. 13 del «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» approvato con D.P.R.
30 maggio 1989, n. 223, ciò anche nel suo interesse per agevolare l'eventuale rilascio di certificati.
Dalla Residenza comunale, lì 03/05/2014
IL SINDACO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
V. del registro data data
Il sottoscritto Segretario comunale visto il registro degli atti pubblicati a questo albo pretorio tenuto dal
Messo Comunale
CERTIFICA
che il presente atto è stato pubblicato a questo albo pretorio per trenta giorni consecutivi
dal al
Timbro II Segretario Comunale